

Rep. n.

PROVINCIA DI PESCARA

CONTRATTO DI APPALTO

per «OGGETTO»

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di nel Palazzo Provinciale
sito in Pescara Piazza Italia n.30, avanti a me D.ssa Francesca Diodati, Segretario
Generale della Provincia di Pescara giusta D.D.P. n. 7 del 14.04.2022, autorizzata a
rogare i contratti in cui la Provincia è parte ai sensi dell'art.97 comma 4 lett.c del
D.Lgs.vo 267/2000 ss.mm.ii.,

SONO COMPARSI

- la **Provincia di Pescara**, C.F. 00212850689, rappresentata dal Dirigente del I Settore
Ing. Marco Scorrano, C.F. SCRMRC76D20E372W, nato a Vasto (CH) il 20.04.1976, nel
cui interesse interviene ed agisce, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

- l'**Operatore Economico «CONTRAENTE»** «PI» «DATI» nato a ***** il *****,
identificato a mezzo valida carta identità n. C.ne di /patente n.____, in qualità
di aggiudicatario dei lavori in oggetto, **OPPURE SOLO IN CASO DI RTI** nella sua
qualità di legale rappresentante dell'O.E. capogruppo, giusta atto costitutivo di RTI
per atto Notaiodel, rep. n., raccolta al n....., agli atti di questo
Ente al n., domiciliato per la carica presso la sede sociale;

Le costituite parti della cui identità personale sono personalmente certo, mi hanno
chiesto di rogare il presente atto in forma pubblico amministrativa.

PREMESSO:

- che con determinazione n.*** del ***** , esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il progetto dei lavori indicati in oggetto dell'importo complessivo di €

***** di cui € ***** per lavori a base d'asta e per oneri relativi alla sicurezza ed

€ ***** per somme a disposizione;

- che il progetto è finanziato con

- che con determinazione n. «AFFID», esecutiva ai sensi di legge , si è stabilito tra

l'altro, di affidare i lavori in questione mediante procedura aperta/negoziata, con il

metodo di cui all'art..... del D.Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii. (Codice) con il criterio

***** così come previsto all'art.**;

- che l'appalto è a corpo in base all'art. 3 lett. dddd) del Codice;

OPPURE - che l'appalto è a misura in base all'art. 3 lett. eeee) del Codice;

- che, della predetta gara sono stati redatti n._____ verbali, da ultimo verbale in data

***** prot. n. *****, con cui è stata proposta l'aggiudicazione in favore

dell'O.E. «CONTRAENTE» che ha offerto il ribasso offerto del «RIB»;

- che con determinazione «AFFID» esecutiva ai sensi di legge, il Dirigente del

Settore competente, nel prendere atto della correttezza della procedura di gara e

dei suddetti verbali, ha aggiudicato l'appalto all'O.E. «CONTRAENTE» dando atto

contestualmente della efficacia dell'aggiudicazione stante la regolarità della verifica

ex post;

SE L'AFFIDAMENTO È DIRETTO O LE VERIFICHE NON SONO COMPLETE SARÀ

INSERITA LA CONDIZIONE RISOLUTIVA , si procede alla stipula del presente atto

sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art.1353 del Codice Civile (e art.88 comma

4bis del D.lgs. 159/2011 ss.mm.ii..solo x antimafia) nel caso in cui l'O.E. perdesse per

qualunque motivo anche 1 solo dei requisiti necessari all'esecuzione della

prestazione e/o quelli relativi alle condizioni soggettive (art.80 Codice). AL

verificarsi el caso di specie si procederà al pagamento del corrispettivo solo con

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa,

all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del

contratto.

- **che**, il Responsabile del Procedimento, **«RUP»**:

- ha verificato il possesso dei requisiti tecnici dell'O.E. qualificatosi mediante

propria attestazione **«SOAISCR_ORDINE»**. OPPURE avvalimento con

l'ausiliaria in possesso di attestazione SOA n. cat. .. class.

OPPURE raggruppamento: *ragione sociale* SOA n. cat. .. class.

ragione sociale SOA n. cat. .. class. *ragione sociale* SOA n.

cat. .. class.

OPPURE requisiti per servizi

- ha attestato l'intervenuta efficacia dell'affidamento, stante la regolarità della

verifica ex post, in data **«EFFICACIA»**;

- ha accertato la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

- **che** non risultano cause di divieto sospensione e decadenza di cui all'art.67 del

D.Lgs.vo n.159/2011 ss.mm.ii. come da autocertificazione / certificazione della

Prefettura di Pescara acquisita al prot. n.*****; stante l'iscrizione dell' O.E.

alla White List della Prefettura di verificata online e scadente il

TUTTO CIÒ PREMESSO i predetti signori comparenti, convengono e stipulano quanto

appresso.

ARTICOLO 1- Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. Costituiscono

altresì parte integrante e sostanziale tutti gli atti richiamati, determinazioni, decreti,

verbali, certificazioni e quant'altro, sebbene non materialmente allegati.

ARTICOLO 2 - Oggetto e documenti

La Provincia di Pescara, come sopra rappresentata, di seguito "Ente", conferisce

all'Operatore Economico «CONTRAENTE» di seguito "O.E.", che accetta, l'appalto

relativo ai lavori di «OGGETTO»

L'appalto viene affidato dall'Ente ed accettato dall'O.E. sotto osservanza piena,

assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti

documenti:

1. capitolato generale d'appalto D.M. MiN LL.PP. 19.4.2000, n.145 (C.G.);

2. capitolato speciale d'appalto (c.s.a.);

3. computo metrico estimativo;

4. elenco dei prezzi unitari;

5. elaborati progettuali;

6. cronoprogramma dei lavori;

7. piano di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008 ss.mm.ii.;

8. offerta economica acquisita al prot.«PROT_OFFERTA»

9. offerta tecnica presentata in gara;

Il capitolato speciale d'appalto (c.s.a.), il computo metrico estimativo, ex art.32.14bis

del Codice, e l'offerta economica vengono allegati rispettivamente sub "A", "B" e "C"

al presente atto a farne parte integrante e sostanziale. I documenti, indicati nei punti

1., 4., 5., 6. 7. (vedi 9.) s'intendono facenti parte integrante del presente contratto,

anche se non sono materialmente allegati, e sono conservati nel fascicolo dei lavori

presso il Settore competente. Le norme contenute nel C.G. vengono espressamente

richiamate come disciplinanti il presente contratto.

Nessuna variazione al progetto approvato, può essere introdotta dall'O.E. se non è

disposta dall'Ente secondo le modalità previste dall'art.149 del Codice.

Per quanto non previsto nel presente contratto e nel c.s.a. sono da osservarsi le

disposizioni previste nel D.Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii., nel DPR n.207/10 ss.mm.ii. per quanto applicabile, nel D.M. 145/00 ss.mm.ii., nel bando di procedura aperta e disciplinare di gara (nell'invito alla procedura).

A tutti gli effetti del presente contratto l'O.E. elegge domicilio presso la Direzione Lavori.

ARTICOLO 3 - Programma dei lavori (c. e.)

L'O.E., prima dell'inizio dei lavori, è obbligato a presentare, indipendentemente dal cronoprogramma che fa parte del progetto, un programma esecutivo nel quale devono essere riportate le scadenze temporali per ciascuna delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera, così come previsto al comma 10 dell'art.43 del DPR n. 207/2010 ss.mm.ii..

La mancata presentazione e/o aggiornamento del suddetto programma, e/o la corretta compilazione dello stesso, costituisce grave inadempimento da parte dell'O.E. il quale, conseguentemente, non potrà invocare riserve sull'eventuale andamento anomalo dei lavori da cui possa derivare alterazione del sinallagma contrattuale.

ARTICOLO 4 - Termini di esecuzione

1. I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente atto.

1. (solo in caso di consegna anticipata ed in sostituzione del precedente capoverso)

I lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge come risulta da verbale «CONSEGNA_SOTTO_RISERVA».

2. Il tempo utile per dare ultimati i lavori, resta stabilito in giorni ***** (*****), naturali e consecutivi come da offerta dell'O.E..(se c'è), decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi,

(solo in caso di offerte economicamente più vantaggiose) L'O.E. si impegna ad

apportare tutte le migliorie offerte in sede di gara entro il termine sopra previsto.

***** *se previsto*

Nel caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto ai termini di cui sopra, l'appaltatore avrà diritto ad un premio pari a..... dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo determinato sulla stessa base dei criteri stabiliti nel C.S.A. per la penale, previa certificazione di regolare esecuzione e di avere eseguito l'appalto conformemente alle obbligazioni assunte. In ogni caso il totale complessivo del premio non potrà superare il ____% dell'importo delle economie derivanti dal ribasso d'asta. Il premio in questione, con le limitazioni di cui sopra, sarà contabilizzato in sede di conto finale dei lavori.

ARTICOLO 5 - Penali (c. e.)

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori e/o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori verrà applicata una penale **pari a _____** dell'importo contrattuale. La misura complessiva della penale non può superare il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale salva la facoltà, per l'Ente, di risolvere il contratto in danno dell'O.E..

Se il ritardo dovesse essere superiore ad un quarto del tempo contrattuale l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

La penale di cui sopra è aumentata, in ragione del dieci per cento, delle spese di direzione dei lavori sostenute dall'Ente per effetto della maggior durata dei lavori fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

La penale, nella stessa misura di cui ai precedenti capoversi e con le modalità previste dal c.s.a., trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione e nel rispetto delle

soglie temporali intermedie fissate nell'apposito cronoprogramma dei lavori.

ARTICOLO 6 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del D.L. nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte di tutte le lavorazioni, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in c.o. nei casi previsti dagli artt.106 e 149 del Codice.

Non è ammessa la sospensione dei lavori qualora si rinverano cause imprevedibili e di forza maggiore che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori stessi. In tal caso trovano applicazione l'art.107, in particolare il comma 4, del Codice.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Qualora l'O.E. ritenga essere cessate le cause della sospensione senza che l'Ente abbia disposto la ripresa dei lavori, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al D.L. perché provveda a disporre la ripresa. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'O.E. intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le sospensioni dipese da cause attribuibili all'O.E. concorrono, nella loro durata, al calcolo del tempo contrattuale.

Qualora i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 90 giorni per cause non dipendenti dall'O.E. e comunque non imputabili allo stesso, l'O.E. può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'eventuale importo minimo previsto.

Altri presupposti in presenza dei quali il R.U.P. concede proroghe al termine di cui ai precedenti commi, possono essere basati su eventuali motivazioni esplicitate

dall'O.E. e valutate adeguatamente dallo stesso R.U.P.

ARTICOLO 7 - Corrispettivi e contabilizzazione (c. e.)

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto del MIT 7 marzo 2018, n. 49.

Il corrispettivo dovuto dall'Ente all'O.E. per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato per complessivi € «IMPORTO» di cui € ***** per lavori, al netto del ribasso del «RIB»% offerto in sede di gara, oltre ad € ***** per oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso e IVA.

(Solo in caso di RTI) L'O.E., come stabilito nel proprio contratto di raggruppamento....., richiede che l'Ente provveda, a fronte di emissione di ogni stato di avanzamento, alla liquidazione ai singoli o.e. costituenti il raggruppamento che emetteranno apposite fatture. In dette fatture dovranno essere specificati gli importi relativi alle lavorazioni effettuate direttamente.

L'O.E. dichiara ed accetta:

- di condurre direttamente i lavori;
- di essere a conoscenza del protocollo d'intesa fra l'Ente e la Soc. Formedil e di consentire il libero accesso dei tecnici della predetta Società sui luoghi dei lavori impegnandosi altresì ad inserire la medesima clausola nei contratti di subappalto;
- che i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo di € ***** al netto della ritenuta dello 0,50% (si richiama espressamente l'art.***del c.s.a.), saranno emessi esclusivamente mediante bonifico sul c/c indicato dall'O.E nel successivo art. 14, fermo restando l'obbligo dell'O.E. di richiamare nelle fatture i seguenti dati: CIG «CIGCUP»; numero di Repertorio del contratto di appalto codice unico di fatturazione; 4CBK61 Viabilità

Ucci - ZGWPIN Viab Di Blasio - COGXM Ed. Scolastica - RN7A2P patrimonio,

numero del certificato di pagamento cui la fattura è riferita.

***In caso di rti precisare le modalità come riportate nell'atto costitutivo del
raggruppamento***

Ove i dati sopra elencati mancassero nella fattura, l'Ente è sollevato da qualsivoglia responsabilità per il mancato o ritardato pagamento.

Ai sensi dell'art.35 comma 18 del Codice è possibile richiedere l'anticipazione del prezzo contrattuale fino al massimo del 30% dell'importo contrattuale, da corrisponderesi entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Ente. L'O.E. decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il pagamento dell'ultima rata, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato con l'emissione, la sottoscrizione e l'approvazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori.(se del caso) solo dopo la realizzazione delle migliorie offerte in gara.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'O.E. per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo.

Il pagamento dell'ultima rata d'acconto e del saldo non costituiscono presunzione d'accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666 comma 2, del codice civile.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel presente atto, spettano all'O.E. gli

interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al DPR

n. 207/2010 ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore e al D.M. 145/2000 ss.mm.ii..

Trascorsi i termini di cui sopra l'O.E. ha facoltà di agire ai sensi dell'art.1460 del c.c.,

ovvero, previa costituzione in mora dell'Ente e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di

promuovere l'eventuale risoluzione del contratto.

L'eventuale calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per

ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione delle

domande di somministrazione all'Ente finanziatore e la ricezione del relativo

mandato di pagamento presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale.

Per i durc si richiamano tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in

materia.

Si stabilisce concordemente che, ai sensi dell'art.4 del D. L.vo 231/2002 ss.mm.ii., la

liquidazione degli importi dovuti avverrà solo dopo l'accredito del relativo rateo alla

Provincia da parte dell'Ente finanziatore nel rispetto delle modalità di erogazione del

finanziamento regolate da apposita convenzione stipulata con la Regione Abruzzo

prot.

ARTICOLO 7bis – Revisione prezzi

Al momento della sottoscrizione del verbale di consegna il RUP e l'O.E. danno

concordemente atto, con il verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle

condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, anche con riferimento

al corrispettivo offerto dallo stesso O.E..

Qualora l'O.E. ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto

di variazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, in aumento o in

diminuzione, lo stesso iscriverà riserva sul verbale di cui sopra, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del MIMS previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante (se c'è stata consegna sotto le riserve) né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei Contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del MIMS al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

La compensazione di cui al precedente capoverso è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del MIMS previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

A pena di decadenza, l'O.E. presenterà all'Ente l'istanza di compensazione,

confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del MIMS previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del MIMS previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di

presentazione dell'offerta.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Il RUP, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore.

L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori.

L'istruttoria potrà essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del MIMS

previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27

gennaio 2022 n.4 o nelle more dell'adozione del Decreto Ministeriale di cui

all'articolo 133 comma 6 del D.lgs. 163/2006, ovvero in casi di qualificata urgenza che

possono compromettere la realizzazione dell'opera o determinare la perdita di

finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni

Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso

RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

In relazione alla variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente

articolo, qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto,

procedendo alla loro esplicazione e quantificazione, sarà comunque possibile

addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18

aprile 2016 n.50, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29

del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4.

L'istruttoria del RUP attesta il rispetto della presente condizione.

In relazione ai contratti di cui al presente articolo è altresì ammessa transazione ai

sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 nel rispetto dei

limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio

2022, n. 4. L'istruttoria del RUP attesta il rispetto della presente condizione.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 8 - Cauzione, garanzie e coperture assicurative (c.e.)

L'O.E., a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____ del _____ prestata dalla Soc. _____ Ag. _____ di _____ fino alla concorrenza di € ** *(se del caso)* avvalendosi della facoltà di riduzione del ____ % di cui all'art.93.7 del Codice essendo in possesso di certificazione di qualità _____ come risultante da _____ in corso di validità e n. _____.

Tale cauzione verrà svincolata secondo le modalità previste dal Codice.

L'O.E. ha stipulato, ai sensi dell'art. 103 del Codice una polizza di assicurazione n. _____ del _____ prestata dalla Soc. _____ Ag. _____ di _____ che copre i danni subiti dall'Ente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori pari ad € _____. La polizza assicura contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

È espressamente richiamata la clausola che l'omesso o ritardato pagamento del premio non comporta l'inefficacia della garanzia.

ARTICOLO 9 - Subappalto (c. e.)

(se l'O.E. ha indicato, in sede di offerta, i lavori che intende subappaltare) L'O.E. ha dichiarato in sede di offerta di che intende subappaltare le seguenti lavorazioni:

«SUBAPPALTO» I lavori subappaltati, nella misura massima consentita del%

vedere qualificazione potranno essere eseguiti, previa autorizzazione dell'Ente, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle vigenti norme in materia ed in particolare dall'art.105 del Codice. L'Ente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

(se l'O.E. NON ha indicato, in sede di offerta, i lavori che intende subappaltare)

Stante la mancata indicazione da parte dell'O.E., in sede di offerta, dei lavori che intende subappaltare, ai sensi delle vigenti norme in materia ed in particolare dall'art. 105 del Codice gli stessi non sono autorizzati.

Il subappalto è regolamentato dall'art. 105 del Codice. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'O.E. dalla responsabilità di cui sopra ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Ente. L'O.E. si impegna altresì a comunicare tempestivamente tutti i sub-contratti inerenti il presente contratto di appalto.

Si applica l'art.105 comma 13 solo su specifica richiesta.

ARTICOLO 10 - Collaudo

Il certificato di collaudo o regolare esecuzione, redatto secondo le modalità previste dall'art.102 del Codice e dal DPR 207/2010 ss.mm.ii. per quanto ancora vigente, dal D.M. 145/00 ss.mm.ii, nonché dal Decreto MIT 7 marzo 2018, n.49, sarà emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito verbale.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio e che assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione previa approvazione dell'Ente; l'eventuale silenzio di quest'ultimo, protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del c.c., l'O.E. risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'O.E. deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'Ente richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 11 - Danni da forza maggiore

Gli eventuali danni cagionati da forza maggiore sono riconosciuti all'O.E. solo nel caso che si verifichino eventi speciali legati a calamità naturali. In questo caso il D.L. si atterrà alle disposizioni di cui Codice.

ARTICOLO 12 - Fallimento, cessione, risoluzione e controversie

Il presente contratto, che è impegnativo sin da **oggi** ~~«CONSEGNA_SOTTO_RISERVA»~~ per entrambe le parti contraenti, non può essere ceduto, a pena nullità, ai sensi dell'art.105 del Codice.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui al DPR n. 207/2010 ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore.

Per la definizione delle controversie è competente il Foro di Pescara. È esclusa la camera arbitrale.

In caso di fallimento dell'O.E. l'Ente si avvale, salvo e senza pregiudizio ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art.110 del Codice.

ARTICOLO 13 - Oneri a carico dell'O.E. (c. e.)

Sono a carico dell'O.E. le spese contrattuali e di registro, nonché tutti gli oneri

	connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, senza diritto a rivalsa, fatta	
	eccezione per l'IVA che rimane a carico dell'Ente.	
	Sono altresì a carico dell'O.E. tutti gli oneri previsti dal D.M. 145/2000 ss.mm.ii., dal	
	DPR 207/2010 ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore e dal presente atto.	
	Ai soli fini fiscali si dichiara che, ai sensi del DPR n.633 del 26.10.1972 ss.mm.ii., per il	
	presente contratto ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'IVA e si chiede	
	perciò la registrazione a tassa fissa a termini dell'art.38 del DPR n. 634 del	
	26.10.1972.	
	L'O.E.:	
	1) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme che regolano, in genere, i lavori	
	di interesse pubblico e in particolare quelli ad esso affidati;	
	2) conferma di aver preso visione, all'atto dell'offerta, dello schema di contratto e del	
	capitolato speciale di appalto, di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i	
	lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e	
	particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, nonché delle	
	condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'opera;	
	3) conferma di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori	
	oggetto del presente atto e si impegna di chiedere, a sua cura e spese alle	
	competenti autorità, i permessi necessari all'esecuzione stessa e di assumere la	
	responsabilità dei danni derivanti della eventuale revoca, per colpa sua, di tali	
	permessi;	
	4) dichiara, inoltre, di aver preso visione delle prescrizioni relative al pagamento	
	delle mercedi agli operai, al rispetto dei contratti collettivi di lavoro ed al	
	versamento dei prescritti contributi per la previdenza, l'assistenza e l'assicurazione	
	dei lavoratori;	
	Pag.17 di 23	

5) si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto

collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese stradali, edili ed

affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella

località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga, altresì, ad applicare gli

accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'O.E. anche se non fosse aderente alle associazioni

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,

dalla struttura e dimensione dell'O.E. stessa e da ogni altra sua qualificazione

giuridica, economica e sindacale.

6) L'O.E. è responsabile, in rapporto all'Ente, dell'osservanza delle norme anzidette

da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche

nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

7) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata

dall'Ente o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente medesimo

comunicherà all'O.E., se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza

accertata e procederà con le modalità di cui alle vigenti disposizioni in materia. Per

le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'O.E. non può opporre

eccezioni all'Ente ad alcun titolo neanche per risarcimento danni.

8) L'O.E., inoltre, depositerà presso la Provincia:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al

D.Lgs.vo n. 81/2008 ss.mm.ii., del quale assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione

dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla

precedente lett. a).

I piani di sicurezza di cui alle precedenti lett. a) e b) formano parte integrante del
presente contratto anche se non materialmente allegati.

L'O.E. s'impegna a fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al presente articolo, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'O.E., previa formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno.

9) L'O.E. è altresì obbligata a conservare in cantiere i seguenti documenti:

- giornale di lavori;

- copia del libro matricola per ciascuna ditta presente in cantiere;

- piano di sicurezza e, ove esistente, piano operativo di sicurezza ovvero piano sostitutivo di sicurezza;

- eventuale notifica preliminare;

- registro del personale presente in cantiere redatto secondo le vigenti disposizioni
in materia di lavoro;

- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere (art. 7. del D.M. 37/08 ss.mm.ii.);

- elaborati di progetto completi delle previste autorizzazioni degli enti preposti.

Tali documenti devono essere mantenuti con diligenza ed in perfetto stato e devono poter essere visionati, a semplice richiesta, da parte dell'ufficio di D.L., dal R.U.P. e dai preposti organi di controllo (Ispettorato del Lavoro, A.S.L. etc.).

Il responsabile della tenuta dei predetti documenti è il direttore tecnico dell'O.E..

10) L'O.E. si impegna altresì, nel corso dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme in vigore ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di qualunque genere. In particolare l'O.E., nel corso dei

lavori, deve provvedere a:

a) evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;

b) effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;

c) segnalare tempestivamente all'Ente ed al D.L. il ritrovamento, nel corso di scavi, di opere sotterranee che comportino rischi di inquinamento o materiali contaminati.

ARTICOLO 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini di quanto disposto dall'art 3 della Legge n.136/2010 ss.mm.ii., l'O.E. dichiara di utilizzare, per tutti i movimenti finanziari inerenti il presente appalto, il seguente conto corrente bancario o postale dedicato c/c «**CONTO_CORRENTE_DEDICATO**» e dichiara altresì che le generalità delle persone delegate ad operare su esso sono *nome cognome C.F.....*.

L'O. E. assume altresì l'impegno ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori e per eventuali cessioni di credito, la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dal citato art.3 della Legge 136/2010 ss.mm.ii..

Ai fini di quanto disposto dal medesimo articolo, l'O.E. assume altresì, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in esso contenuti.

La violazione degli obblighi previsti dalla Legge n.136/2010 ss.mm.ii., anche se non espressamente dedotti, costituisce causa di risoluzione espressa del presente contratto.

ARTICOLO 15 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, la Provincia di Pescara, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla

procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Pescara, con sede in Pescara, Piazza Italia, 30. Il Responsabile della Protezione dei dati è la D.ssa Francesca Diodati.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento e viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

ARTICOLO 16 - Rogazione e scritturazione

L'O.E. dichiara:

- di aver preso esatta visione dei precedenti articoli di contratto e di quelli del c.s.a. ed in particolare delle clausole essenziali di cui ai precedenti artt.3, 5, 7, 8, 9 e 13 e

artt.***** del c.s.a.;

- di conoscere il “*codice di comportamento dei Dipendenti della Provincia di Pescara*”

adottato con con DdP n.29/2022 e di accettarlo integralmente, conformando i propri

comportamenti ai principi contenuti nel medesimo Codice;

- di aver sottoscritto il Patto di Integrità adottato dalla Provincia con DDP n.150/2021,

acquisito unitamente all'offerta (oppure al prot. ...), impegnandosi a rispettarlo e di

accettare che lo stesso, ancorché non materialmente allegato al presente atto, ne

forma parte integrante e sostanziale.;

- di conoscere il documento denominato “*informativa appalti*” ai sensi degli artt. 13 e

14 del GDPR n.2016/679 e della normativa nazionale sul trattamento di dati (privacy).

- che i lavori oggetto del presente appalto saranno eseguiti in conformità con gli

standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo tutta

la filiera definiti:

- dalle Convenzioni della ILO (International Labour Organization), nn. 29, 87, 98, 100,

102, 105, 111 131, 155 e 182;

- dalla “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;

- dall'art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”;

- dalla legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della filiera

dei lavori, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le

legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e

alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla

stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

I comparenti dispensano me, Segretario Rogante, dal dare lettura degli allegati,

dichiarando espressamente di conoscerne l'integrale contenuto.

Il presente atto viene da me letto alle parti costituite che lo riconoscono conforme alle loro volontà per cui, a conferma, lo sottoscrivono con firma digitale in mia presenza, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 19.2.1913 n. 89 così come modificata dal D.Lgs.vo 110/2010. Ai sensi dell'art.25 del C.A.D. attesto che le firme sono state apposte previo accertamento della validità dei certificati elettronici utilizzati ai sensi dell'art. 10 del d.P.C.M. 30.3.2009 e che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

L'imposta di bollo è assolta, per il contratto con le modalità telematiche ai sensi del
D.M. 22.2.2007 (€ 45,00).

Atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su foglio
formato uso bollo, di cui si sono occupate facciate intere ***** e parte della
*****fin qui.

L'O.E. («CONTRAENTE»«DATI»)

Il Dirigente (Ing. Marco Scorrano)

Il Segretario Generale (D.ssa Francesca Diodati)